



## IL TRIBUNALE di PORDENONE

### OSSERVA

Il ricorrente proponeva opposizione allo stato passivo della Liquidazione Giudiziale n. 12/2023 lamentando la mancata ammissione al passivo del credito di euro 771,37 con la seguente motivazione: *"escluso per euro 771,37 in quanto somme riferite a ritenute previdenziali non spettanti"*.

Assumeva l'opponente che tale esclusione, che aveva ad oggetto la quota di contributi previdenziali e assistenziali che fanno carico al lavoratore, era contraria al disposto normativo di cui agli artt. 19 e 23 della legge n. 218/1952 atteso che i crediti retributivi vanno ammessi al passivo fallimentare al lordo delle trattenute contributive previdenziali a carico del lavoratore ove non tempestivamente versati all'Istituto previdenziale.

Aggiungeva, poi, il ricorrente che la retribuzione maturata, ovvero la retribuzione lorda, costituisce l'imponibile retributivo sia ai fini previdenziali che fiscali richiamando, altresì, l'art. 2115, comma secondo,



c.c. laddove prevede che il datore è "responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro".

Concludeva chiedendo l'ammissione al passivo dell'ulteriore importo di euro 771,37 con privilegio ex art. 2751 bis, n. 1 c.c. e, nelle note autorizzate, richiamando quanto esposto nel ricorso, contestava, altresì, le conclusioni della parte resistente sia in via principale che in via subordinata.

Si costituiva la procedura di liquidazione giudiziale contestando la domanda di ammissione al passivo dell'importo di euro 771,37 formulata da [redacted] chiedendo il rigetto dell'opposizione. In subordine, chiedeva la sola ammissione al passivo di euro 112,76 corrispondente alla quota di contributi a carico del lavoratore fino al giugno 2023 con esclusione invece della quota dei contributi relativi ai cedolini di luglio e agosto 2023 pari ad euro 658,61.

Parte opposta sosteneva che l'art. 23 della legge n. 281/1952 deve ritenersi implicitamente abrogato e che, ove così non fosse, il riferimento nell'art. 23 alla "quota a carico dei lavoratori" andrebbe interpretato quale "espressione della *ultrattività* del principio di cui all'art. 2115 c.c." aggiungendo, poi, che in ogni caso l'art. 23 L. n. 218/1952 non potrebbe trovare applicazione in caso di liquidazione giudiziale comportando tale applicazione un "iniquo arricchimento a favore del lavoratore" dovendosi infine ritenere ammissibile il credito previdenziale in oggetto solo ove [redacted] non abbia proposto insinuazione allo stato passivo per i crediti previdenziali inerenti alle retribuzioni rivendicate dal lavoratore.

Orbene, rileva il collegio come, nel caso di specie, la normativa di riferimento sia riconducibile all'art. 19 e all'art. 23 della legge n. 218 del 1952.



L'art. 19 stabilisce che il datore di lavoro è responsabile del pagamento di contributi anche per la parte a carico del lavoratore e che il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce.

L'art. 23 stabilisce quanto segue: "il datore di lavoro che non provvede al pagamento entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore a quella dovuta è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con la sanzione amministrativa...".

Il base al dettato normativo l'omissione o il ritardo comporta che il debito contributivo si concentri in capo al datore di lavoro e ciò evidentemente con lo scopo di tutelare il lavoratore affinché i diritti dello stesso non vengano pregiudicati dall'inadempimento del datore di lavoro.

Va da sé che le argomentazioni svolte da parte resistente a sostegno della tesi dalla stessa formulata circa l'intervenuta abrogazione implicita dell'art. 23 della legge n. 218/1952, mediante richiamo al mutato impianto sanzionatorio, specie in ordine alla depenalizzazione intervenuta con la legge n. 689/1981 e 796 e l'art. 2, comma 1 bis del D.L. n. 463/1983, oppure profilando una "lettura" dell'art. 23 sopra menzionato quale "espressione della ultrattività del principio di cui all'art. 2115 c.c.", o ancora affermando l'inapplicabilità dello stesso articolo nella liquidazione giudiziale, non appaiono condivisibili specie ove rapportate al solido impianto normativo e alla consolidata, pacifica e sempre conforme giurisprudenza della Suprema Corte.

Giova sul punto rammentare che con ordinanza n. 18333 del 3/9/2020 la Suprema Corte, affrontando il tema delle trattenute contributive in ambito fallimentare, ha ribadito che al lavoratore che propone istanza di ammissione del proprio credito allo stato passivo del fallimento del datore di lavoro deve essere riconosciuto l'importo del credito al lordo delle ritenute previdenziali su di esso gravanti ed a suo carico ove il datore non abbia provveduto al versamento o vi abbia provveduto tardivamente.

Peraltro, l'ordinanza sopra citata invita ad applicare l'art. 19 e l'art. 23 della legge n. 218/1952, trattandosi di norme che regolano in generale la contribuzione dei dipendenti ed il rapporto tra questi e il datore di lavoro e che, pertanto, si applicano anche alle procedure concorsuali.

Va, inoltre, rammentato che la Suprema Corte, nel ribadire l'obbligo di corrispondere al datore di lavoro i crediti spettanti al lordo delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore ove il datore di lavoro non abbia provveduto tempestivamente all'obbligo di versamento contributivo, ha altresì chiarito che se il datore di lavoro non corrisponde tempestivamente la quota contributiva a carico del lavoratore, la stessa rimane definitivamente a suo carico, con la conseguenza che il lavoratore rimane liberato dall'obbligazione contributiva per la quota a suo carico e il suo credito retributivo si espande fino a comprendere detta quota; da ciò discendendo che l'intero credito in sede fallimentare segue nell'ordine dei privilegi la natura retributiva che gli è propria (v. Cass. n. 23427/2016). E in merito al rischio di una duplicazione dell'insinuazione allo stato passivo del fallimento da parte del lavoratore e da parte dell' datore per il medesimo credito relativo alla quota contributiva a carico del dipendente, la Suprema Corte è intervenuta chiarendo che tale rischio è "in radice escluso in quanto, ove il datore non abbia provveduto a tempestivo versamento della quota trattenuta sulla retribuzione del dipendente, viene



meno l'obbligo contributivo pro-quota del lavoratore e quindi il credito del predetto assume interamente natura retributiva" (v. Cass. 3/9/202 n. 18333).

Da ciò consegue anche che, qualora non vi sia stata insinuazione al passivo da parte dell' I Curatore- su cui incombe l'onere di coordinare le richieste avanzate dall'Istituto previdenziale con quelle del lavoratore- non può portare in detrazione le trattenute per contributi previdenziali, ma deve riconoscere al lavoratore la retribuzione lorda, salva la possibilità del successivo diritto di rivalsa onde evitare il duplice pagamento del medesimo credito.

Ed è chiaro quindi che volendo operare secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte, le eventuali problematiche relative alle insinuazioni della quota previdenziale da parte del lavoratore e da parte dell'Istituto previdenziale richiedono un monitoraggio costante del Curatore sia in sede di ammissione allo stato passivo sia in sede di ripartizione dell'attivo. Infine, quanto alla richiesta avanzata in via subordinata dal legale della procedura e volta comunque a limitare, in caso di rigetto delle conclusioni svolte in via principale, l'ammissione al passivo dell'opponente all'importo di euro 112,76, con esclusione della quota di contributi INPS a carico del lavoratore relativa agli emolumenti indicati nei cedolini di luglio e agosto 2023 pari ad euro 658,61, va osservato che il presupposto di tale esclusione sarebbe l'inapplicabilità dell'art. 23 L. n. 218/1952 dopo l'apertura della liquidazione giudiziale .

Nel caso di specie, tuttavia, il rapporto di lavoro è rimasto sospeso ex art. 189 CCII fino alla data di risoluzione del rapporto per dimissioni del ricorrente.

E l'art. 189, comma 5, CCII prevede che " le eventuali dimissioni del lavoratore nel periodo di sospensione tra la data della sentenza



dichiarativa fino alla data della comunicazione di cui al comma 1, si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del codice civile con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale”.

In tale ipotesi, ai sensi dell'art. 189, comma 8, CCII “spetta al lavoratore con rapporto a tempo indeterminato l'indennità di mancato preavviso che, ai fini dell'ammissione al passivo, è considerata, unitamente al trattamento di fine rapporto, come credito anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale” ; inoltre, ai sensi dell'art. 189, comma 2, CCII il recesso del Curatore dai rapporti di lavoro subordinato sospesi “ha effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale”. Tale normativa comporta che i crediti dei lavoratori devono essere qualificati come crediti anteriori all'apertura della liquidazione giudiziale che vanno soddisfatti unitamente al rapporto previdenziale. Del resto, ove si opinasse diversamente la quota contributiva originariamente gravante sul lavoratore dovrebbe trovare soddisfazione in prededuzione.

Per tali motivi, si ritiene di accogliere il ricorso ammettendo allo stato passivo della Liquidazione Giudiziale n. 12/2023 le retribuzioni maturate dall'opponente e non pagate dalla datrice di lavoro al lordo della contribuzione previdenziale per l'ulteriore importo di euro 771,37 in privilegio ex art 2751 bis n. 1 c.c. oltre rivalutazione e interessi.

Le spese di lite, così come liquidate in dispositivo, regolate in base al principio della soccombenza, vengono poste a carico della parte resistente, con distrazione a favore dei difensori.

PQM

accoglie il ricorso ammettendo allo stato passivo della Liquidazione Giudiziale n. 12 del 2023 della [redacted] le retribuzioni maturate dal ricorrente [redacted] non pagate dalla datrice di lavoro al lordo



della contribuzione previdenziale per l'ulteriore importo di euro 771,37 in privilegio ex art 2751 bis n. 1 c.c., oltre alla rivalutazione e agli interessi.

Condanna la parte resistente alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell'opponente che liquida in complessivi euro 1.200 oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, con distrazione a favore dei difensori.

Così deciso in Pordenone il 21/03/2024

